

ARIANNA ALPINI

Law Art Humanities

Creative Connections Methodology

Metodologia di Connessioni Creative



Con la collaborazione di
In collaboration with

P. Buongiorno, F. Castellani, C. Danani, F. Ferretti, E. Frontoni
V. Gaballo, A. Hanna, E. McNulty, A. Mengoni, E.R. Meschini
E.M. Musso, L. Romeo, S. Santuccio, P. Sernani, F. Stara, G. Vulpiani



Edizioni Scientifiche Italiane

ARIANNA ALPINI

Law Art Humanities
Creative Connections Methodology
Metodologia di Connessioni Creative

Con la collaborazione di
In collaboration with

**P. Buongiorno, F. Castellani, C. Danani, F. Ferretti, E. Frontoni,
V. Gaballo, A. Hanna, E. McNulty, A. Mengoni, E.R. Meschini,
E.M. Musso, L. Romeo, S. Santuccio, P. Sernani, F. Stara, G. Vulpiani**



Edizioni Scientifiche Italiane

Il volume è stato pubblicato con il contributo della ricerca scientifica “Diritto, Arte e Discipline umanistiche: metodologia di connessioni creative”, 2022-2023, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata

The volume was published with the contribution of scientific research “Law, Art and Humanities: methodology of creative connections”, 2022-2023, Department of Law, University of Macerata

Il disegno della copertina e i disegni interni al volume sono opera di Salvatore Santuccio.

ALPINI, Arianna
Law Art Humanities
Creative Connections Methodology
Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2024
pp. 436; 24 cm
ISBN 978-88-495-5558-5

© 2024 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.
80121 Napoli, via Chiatamone 7

Internet: www.edizioniesi.it
E-mail: info@edizioniesi.it

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Indice

PARTE PRIMA / PART ONE

1. L'idea centrale: la filosofia <i>nel</i> diritto/ <i>The Core Idea: Philosophy in Law</i>	9
2. La rilevanza giuridica delle contaminazioni/ <i>Legal Significance of Contamination</i>	11
3. La 'teoria impura del diritto' e la missione del diritto privato/ <i>The 'Impure Theory of Law' and the Mission of Private Law</i>	13
4. Dalla certezza del diritto alla 'sicurezza' della conoscenza/ <i>From Legal Certainty to 'Security' of Knowledge</i>	15
5. La forma giuridica: diritto e arte/ <i>The Legal Form: Law and Art</i>	16
6. 'Cultura positiva' e 'cultura ideale'/' <i>Positive Culture' and 'Ideal Culture'</i>	17
7. L'impatto dell'Estetica e del 'Positivismo inclusivo' nelle Scienze giuridiche/ <i>The Impact of Aesthetics and 'Inclusive Positivism' in Legal Sciences</i>	19
8. Materia e forma. Le dimensioni del diritto/ <i>Matter and Form. The Dimensions of Law</i>	21
9. Metodologia/ <i>Methodology</i>	23
10. Gruppo di ricerca/ <i>Research Group</i>	32

PARTE SECONDA / PART TWO

1. Apprendimento/ <i>Learning</i>	37
2. Codice/ <i>Code</i>	89
3. Creatività/ <i>Creativity</i>	133
4. Dati/ <i>Data</i>	171
5. Dimensione/ <i>Dimension</i>	207
6. Fatto/ <i>Fact</i>	245
7. Interpretazione/ <i>Interpretation</i>	275
8. Istituzione/ <i>Institution</i>	315
9. Libertà/ <i>Liberty-Freedom</i>	355
10. Volontà/ <i>Will</i>	397
11. Considerazioni conclusive/ <i>Concluding Remarks</i>	429



der the power of mnemonic inscription as an imprint; in the case of anamnēsis, on the contrary, memory is understood as an active processual search that finds its principle above all in the subject, it is elaboration and exercise, a trait that relates the elaborating memory to the processes of learning and understanding.

*ANGELA MENGONI (Università Iuav di Venezia)

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES: [1] A.J. GREIMAS, *Du Sens II. Essais Sémiotiques*, Paris, Seuil, 1983 (tr. it. *Del Senso 2*, Milano, Bompiani, 1998). [2] P. RICOEUR, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Seuil, 2000 (trad. it. *La memoria, la storia, l'oblio*, Milano, Raffaello Cortina, 2003 pp. 32-33). [3] A.J. GREIMAS e J. COURTÈS, *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette, 1979 (tr. it. *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, a cura di P. FABBRI, Milano, Bruno Mondadori, 2007). [4] F. YATES, *The Art of Memory*, London, Routledge and Kegan Paul, 1966 (tr. it. *L'arte della memoria*, trad. di A. Biondi, Torino, Einaudi, 2004).

Diritto privato/Private Law*

Parole chiave: *diritto, libertà, cultura, algoritmo, responsabilità, danno, risarcimento*

Apprendere è un diritto umano e una libertà fondamentale che si esercita attraverso il diritto allo studio (artt. 2, 3 e 34 cost. it.) e il diritto all'insegnamento (artt. 2, 3 e 33 cost. it.) [1]. L'insegnamento è libero, le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi seppur nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, sebbene privi di mezzi. La gratuità e l'obbligatorietà dell'istruzione elementare è indirizzata a realizzare il pieno sviluppo della personalità umana e il rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La relazione tra colui che apprende e colui che insegna richiama altresí la responsabilità dei genitori di istruire ed educare i figli (art. 30 cost. it., art. 147 c.c. it.; art. 2048 c.c. it.).

Diverse sono le convenzioni internazionali che riconoscono il diritto all'educazione come un diritto fondamentale (Convenzione ONU sui diritti del bambino e diritto all'educazione; Dichiarazione universale UNESCO sulla diversità culturale; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; Dichiarazione ONU sull'educazione e la for-

mazione ai diritti umani; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna) [2].

Nel contesto europeo il diritto all'istruzione è sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 14).

Connesso all'apprendimento è anche il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 cost. it.) dal quale scaturisce il diritto ad essere informati e ad informare. Il tema, nel quadro della dirompente evoluzione tecnologica, costituisce questione delicata, in quanto il diritto ad essere informati va bilanciato con altri diritti fondamentali, quali il diritto alla protezione dei dati personali e della privacy e il diritto all'oblio (art. 8 CEDU; art. 8 Carta di Nizza; GDPR) [3].

Qui si inserisce il tema della responsabilità. Da un punto di vista civilistico, la responsabilità può essere da inadempimento (art. 1218 c.c. it.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c. it.) [4]. Accanto al sistema di responsabilità civile basato sulla colpa dell'autore dell'illecito, esistono ipotesi in cui la responsabilità è attribuita secondo regole diverse (artt. 2047-2054 c.c.) [5]. Si pensi, ad esempio, a quanto previsto all'art. 2048 c.c. In questo contesto, abbiamo a che fare con la "relazione educativa e didattica", che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità per genitori e insegnanti: i genitori sono tenuti a risarcire l'atto illecito commesso dai loro figli (*culpa in educando*; artt. 30 cost. it., 147 c.c. it.) [6]; gli insegnanti sono responsabili degli atti illeciti degli allievi durante il periodo in cui sono sotto la loro sorveglianza (*culpa in vigilando*) [7]. Genitori e insegnanti possono tuttavia liberarsi dall'obbligo di risarcimento se provano di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, 3 comma). Le stesse condotte possono aver rilievo anche sul piano penalistico. L'ordinamento impone determinati obblighi in capo al personale scolastico, come vigilare sugli alunni, predisporre le misure necessarie ad evitare eventi dannosi. Docenti, dirigente scolastico e altri membri del personale si trovano, pertanto, in una posizione di garanzia (art. 40 c.p.) nei confronti dei soggetti affidati alla scuola che si configura diversamente a seconda dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi, oltre che delle circostanze del caso concreto. Il docente è responsabile anche per i fatti avvenuti durante la pausa dalle lezioni, ma solo a condizione che l'evento sia conseguenza di una sua omissione colpevole [8].

La parola «apprendimento» è anche collegata alla parola algoritmo, che può essere definito come quella «sequenza finita di operazioni elementari, eseguibili facilmente da un elaboratore che, a partire da un insieme di dati (input), produce un altro insieme di dati (output) che soddisfano un preassegnato insieme di requisiti». I sistemi intelligenti attuali non sono più basati solo sul codice di programmazione iniziale, ma su metodi di apprendimento automatico. Il machine learning consente, dunque, all'algoritmo di apprendere, migliorarsi e perfezionarsi. Tre sono i metodi di apprendimento più comuni

per i quali devono essere progettati gli algoritmi: l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato (o auto-supervisionato) e l'apprendimento con rinforzo. Diverse sono le applicazioni di questi sistemi di intelligenza artificiale, la cui precisa definizione resta incerta e i cui sviluppi puntano a conseguire un livello di "intelligenza" pari a quella umana, come teorizzato da Alan Turing [9]. Ma cosa succede se qualcosa va storto nell'apprendimento dell'algoritmo e causa danni? Si tratta della cosiddetta responsabilità dell'algoritmo [10]. Se l'algoritmo causa un danno, a causa di un comportamento imprevedibile, il problema giuridico principale è quello di individuare il soggetto responsabile. A tal riguardo si è evidenziato un *responsability gap* [11], in quanto, allo stato attuale, i comportamenti delle "macchine intelligenti" potrebbero comportare un intollerabile vuoto di tutela delle persone danneggiate. Esistono due macro categorie di attori coinvolti nel danno algoritmico, potenzialmente responsabili: gli utenti (eventualmente anche proprietari) o i produttori. Maggiore è il grado di autonomia dell'algoritmo, minore è il grado di responsabilità dell'utente, che di fatto ha scarsa influenza sulla condotta del dispositivo. Si considera produttore del bene anche colui che ne ha realizzato solo un componente o una parte. Pertanto, la responsabilità solidale anche del creatore dell'algoritmo, l'anima del dispositivo intelligente, non è esclusa e si cumula con quella degli altri produttori.

D'altra parte, si presume anche la responsabilità delle persone lungo la catena di produzione, che hanno contribuito alla creazione del bene o di parti di esso (produttore), applicando anche la Direttiva sulla responsabilità del produttore (1985/374/EEC) [12]. Un autore sostiene proprio la tesi della responsabilità da algoritmo, come criterio per imputare l'illecito al creatore dell'algoritmo (cioè il programmatore, o eventualmente il trainer dell'algoritmo) [13]. Con riferimento alla Direttiva sulla responsabilità da prodotto difettoso, la Commissione Europea ha proposto una direttiva volta ad aggiornare il testo normativo in modo da adeguarlo ai sistemi di intelligenza artificiale [14]. La Commissione ha anche proposto una direttiva relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale) [15].

La dottrina ha osservato che i criteri del rischio e della imputabilità ad un soggetto esistente possano essere gli istituti capaci di risolvere la molteplicità dei problemi creati dal machine learning, apparendo poco utile l'ipotesi di una soggettività giuridica dell'intelligenza artificiale, «non soltanto perché la macchina non avrebbe la capacità finanziaria per poter rispondere del suo operato, ma perché non sarebbe di alcuna utilità [16]».

Anche la dottrina penalistica prevalente sembra confutare la tesi della responsabilità penale diretta dei sistemi di intelligenza artificiale, per cui sarebbe un ostacolo innanzitutto il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, cost.) [17].

English Version

Keywords: *right, freedom, culture, algorithm, liability, damage, compensation*

Learning is a human right and a fundamental freedom that is exercised through the right to study (Articles 2, 3 and 34 of the Italian Constitution) and the right to teach (Articles 2, 3 and 33 of the Italian Constitution) [1]. Teaching is free, institutions of higher education, universities and academies have the right to give themselves autonomous regulations, albeit within the limits established by the laws of the State. Lower education, provided for at least eight years, is compulsory and the able and deserving have the right to reach the highest grades of studies, even if they lack economic means. The free and compulsory nature of primary education is aimed at achieving the full development of the human personality and the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms.

The relationship between the one who learns and the one who teaches also recalls the responsibility of parents to teach and educate their children (Art. 30 It. Const., Art. 147 Italian civil code; Art. 2048 It. c.c.).

There are several international conventions that recognise the right to education as a fundamental right (UN Convention on the Rights of the Child and the Right to Education; UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity; Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; UN Declaration on Human Rights Education and Training; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) [2].

In the European context, the right to education is set out in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (Art. 14).

Connected to learning is also the right to freely express one's thoughts (Art. 21 of the Italian Constitution), from which flows the right to be informed and to inform. In the context of the disruptive technological evolution, this theme represents a delicate issue, since the right to be informed must be balanced with other fundamental rights, such as the right to protection of personal data and privacy and the right to be forgotten (Art. 8 ECHR; Art. 8 Nice Charter; GDPR) [3].

This is where the matter of liability comes in. From a civil law point of view, liability can be for breach of contract (Art. 1218 It. c.c.) or non-contractual (Art. 2043 It. c.c.) [4]. Alongside the civil liability system based on the fault of the tortfeasor, there are hypotheses in which liability is attributed according to different rules (Arts. 2047-2054 Italian civil code) [5]. Take, for example, the provisions of Art. 2048. In this context, we are dealing with the "educational and didactic relationship", which constitutes the criterion for holding parents and teachers responsible: parents are liable for

the wrongful act committed by their children (*culpa in educando*; Art. 30 It. Const., 147 It. Civil Code) [6]; teachers are liable for the wrongful acts of their pupils during the time they are under their supervision (*culpa in vigilando*) [7]. Parents and teachers may, however, be released from their obligation to pay compensation if they prove that they were unable to prevent the act (Art. 2048(3)). The same wrong doing may also be relevant under criminal law. The law imposes certain obligations on school staff, such as supervising pupils and taking the necessary measures to avoid harmful events. Teachers, the school manager and other staff members are therefore in a position of guarantor (Art. 40 of the Italian criminal code) with regard to the subjects entrusted to the school, position which is configured differently depending on the age and degree of maturity attained by the pupils, as well as the circumstances of the specific case. Teachers are also liable for facts occurring during recreation time, but only on condition that the event is a consequence of culpable omission [8].

The word ‘learning’ is also related to the word ‘algorithm’, which can be defined as that «finite sequence of elementary operations, easily executable by a computer that, from one set of data (input), produces another set of data (output) that satisfies a pre-assigned set of requirements». Today’s intelligent systems are no longer based solely on initial programming code, but on machine learning methods. Machine learning therefore allows the algorithm to learn, improve and perfect itself. Three are the most common learning methods for which algorithms must be designed: supervised learning, unsupervised (or self-supervised) learning and reinforcement learning. There are various applications of these artificial intelligence systems, whose precise definition remains uncertain and whose developments aim to achieve a level of “intelligence” equal to that of humans, as theorised by Alan Turing [9]. But what happens if something goes wrong in the learning of the algorithm and causes damage? This is what is known as algorithm liability [10]. If the algorithm causes damage, due to an unpredictable behaviour, the main legal problem is to identify the liable party. In this respect, a liability gap has emerged [11], since, as things stand at present, the behaviour of “intelligent machines” could lead to an intolerable gap in the protection of injured persons. There are two macro categories of actors involved in algorithmic damage, who are potentially liable: users (possibly also owners) or producers. The greater the degree of autonomy of the algorithm, the lower the degree of liability of the user, who in fact has little influence on the conduct of the device. The producer of the good is considered to be also the person who has manufactured only a component or part of it. Moreover, the joint and several liability also of the creator of the algorithm, the soul of the intelligent device, is not excluded and is cumulated with that of the other producers.

On the other hand, the liability of persons along the production chain,

who have contributed to the creation of the good or parts of it (producer), is also presumed, applying the Product Liability Directive (1985/374/EEC) [12]. An author argues precisely for algorithm liability as a criterion for holding the creator of the algorithm (i.e. the programmer, or possibly the trainer of the algorithm) responsible for the damage [13]. With reference to the Product Liability Directive, the European Commission has proposed a directive to update the legal text in order to adapt it to artificial intelligence systems [14]. The Commission has also proposed a directive on the adaptation of non-contractual liability rules to artificial intelligence (Artificial Intelligence Liability Directive) [15].

The doctrine has observed that the criteria of risk and chargeability to an existing subject may be the institutions capable of resolving the multiplicity of problems created by machine learning. The hypothesis of a legal subjectivity of artificial intelligence appearing to be of little use, «not only because the machine would not have the financial capacity to be able to answer for its actions, but because it would be of no use» [16].

Even the prevailing criminal doctrine seems to refute the thesis of direct criminal liability of artificial intelligence systems, for which the principle of the personal character (subjectivity) of criminal liability (Art. 27, para. 1, It. Const.) would be an obstacle in the first place [17].

*GIORGIA VULPIANI (Università di Macerata)

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES: [1] S. CASSESE, A. MURA, *Commento agli artt. 33 e 34*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna, 1976. [2] cfr. Art. 26 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*; art. 28 e 29 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e diritto all'educazione, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991, con l. n. 176; Art. 5 della Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, adottata a Parigi il 2 novembre 2001; Art. 10 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979. [3] P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 481 ss. [4] P. TRIMARCHI, *Illecito (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1970, p. 90; L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1072 ss.; P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 1084; ID., *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.* 2011, p. 115; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, Napoli, 2020, p. 305 ss.; M. FRANZONI, *Il danno risarcibile*, II, in *Trattato della responsabilità civile*, dir. da M. Franzoni, Milano, 2010, p. 76. [5] R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità per fatto altrui*, in *Noviss. Dog. It.*, XV, 1968, p.690 ss. [6] M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in Comm. Scialoja, Branca, sub art. 2048, Bologna-Roma, 1993, 351; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *La responsabilità civile dei genitori, tutori, maestri*, in *La responsabilità civile*, a cura di P. Cendon, Torino,

1998, p. 48. [7] Nel particolare caso di danno provocato all'alunno da se stesso, cfr. Cass., 25 febbraio 2016, n. 3695, in *Foro it.*, 2016, c. 2858. F. PIAIA, *La responsabilità per condotta autolesiva dell'alunno: tra risarcimento del danno e onere della prova*, in *Danno e resp.*, 2016, 3, p. 271. Secondo la giurisprudenza, in caso di danno ad un alunno causato da un altro alunno, sussiste anche una responsabilità extracontrattuale (artt. 2048 c.c. e 2051 c.c.): cfr. Cass., 12 maggio 2020, n. 8811, in *Danno e resp.*, 2020, p. 603 con nota di L. CANNATA, *La responsabilità degli educatori per danni provocati da un alunno nei confronti di un altro alunno*. [8] Cass. pen., 16 aprile 2014, n. 21056, in *Juris Data*. [9] A. TURING, *Computing Machinery and Intelligence*, in *Mind*, LIX, 1950, p. 433 ss. [10] C. PERLINGIERI, *Responsabilità civile e robotica medica*, in *Tecn. e dir.*, 2020, p. 161 ss.; A. FUSARO, *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, n. 6, p. 1346; nella dottrina penalistica, v., A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in *disCrimen*, 2019, p. 14 ss.; C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale: da 'mezzo' ad 'autore' del reato?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, n. 4, p. 1766. [11] A. MATTHIAS, *The responsibility gap: Ascribing responsibility for the actions of learning automata*, in *Ethics and Information Technology*, 2004, vol. 6, p. 175. [12] U. CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974; G. ALPA e M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1976; C. BALDASSARRE, *Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della prova e logica giuridica*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 508. [14] Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, Bruxelles, 28 settembre 2022, COM(2022) 495 final. [15] Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale), Bruxelles, 28 settembre 2022, COM (2022) 496 final. [16] M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, in *Jus civile*, 2021, 1, p. 4 ss. [17] A. CAPPELLINI, *Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale*, in *disCrimen*, 2019, p. 14 ss.; C. PIERGALLINI, *Intelligenza artificiale: da 'mezzo' ad 'autore' del reato?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, n. 4, p. 1766; B. PANATTONI, *Intelligenza artificiale: le sfide per il diritto penale nel passaggio dall'automazione tecnologica all'autonomia artificiale*, in *Dir. inf.*, 2021, fasc. 1, p. 345 ss.

Diritto romano/Roman Law*

Parole chiave: *fonti di cognizione, tradizione giuridica, testo, fonti letterarie, fonti storiografiche, documenti, prassi*

Nel quadro dello studio del diritto romano, la nozione di apprendimento può essere declinata nella duplice direzione dello studio interno delle fonti di cognizione degli istituti romanistici e della loro evoluzione e nell'esame